Il caso descrive solitamente una vicenda di fatto, di cui il candidato deve indicare la qualificazione giuridica. Può accadere, però, che la vicenda non appaia completamente chiara dal punto di vista del fatto (esempio, viene indicato un termine contrattuale, ma non si specifica se si tratti di termine di adempimento o di termine essenziale ex art. 1457 c.c.): in questo caso, una delle tentazioni, cui spesso i candidati cedono, consiste nell'integrare il contenuto della vicenda, aggiungendo direttamente circostanze di fatto che non emergono in alcun modo dal tenore letterale della traccia. Si tratta di un errore da evitare. Peraltro, se la soluzione del caso può mutare a seconda di un determinato aspetto fattuale, è preferibile procedere per ipotesi ed esporre le conseguenze giuridiche di ciascuna delle ipotesi stesse (termine di adempimento a inadempimento; termine essenziale a risoluzione del contratto).

È opportuno anche evitare di compiere una ripetizione preliminare del caso: tenete conto che il lettore conosce il caso e non c'è bisogno che glielo rammentiate.

Lo stile deve essere maturo, nel senso che deve dare al lettore la consapevolezza di trovarsi dinanzi ad un'elaborazione giuridica, frutto di una conoscenza non superficiale degli istituti.

In un'esposizione «matura» diviene superflua:

1) la ripetizione testuale di articoli di legge (es.: l'art. 1351 c.c. recita : «....»);

2) enunciazioni del tutto scolastiche (es., i modi di acquisto della proprietà sono: il contratto, l'accessione, la specificazione, ecc.).

Un'esposizione matura limita anche l'uso dei brocardi latini ai soli casi in cui essi appaiono necessari, per evitare che la citazione stessa appaia solo ostentazione di un «latinorum» degno di Don Abbondio o dell'avvocato Azzeccagarbugli. È ovvio, poi, che l'eventuale brocardo latino deve essere grammaticalmente ineccepibile (usate, quindi, de quo e non de qua se ci

si riferisce ad un nome maschile; ex contractu e non ex contratto). Il consiglio forse più importante, relativo all'esposizione di tipo giuridico, consiste, tuttavia, nell'evitare la supponenza espositiva. È supponente quella prosa dalla quale si ricava l'impressione che la soluzione del caso dipenda non già dalla piana applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza o dalla dottrina, bensì dall'acume o dalla genialità dell'estensore del parere.

a) La supponenza espositiva si evita, anzitutto, emendando il testo dalle espressioni quali «a mio avviso», «io ritengo che...», «non posso non aderire, personalmente, alla tesi di tale ultimo autore».

b) La supponenza espositiva si evita non usando mai espressioni di aspra censura nei riguardi di una tesi dottrinale o di una soluzione giurisprudenziale. Non si dirà, quindi: «la tesi appena esposta si rivela risibile ad un primo vaglio critico». Al contrario, il dissenso dovrà essere espresso pacatamente e dando atto delle ragioni della tesi che non si condivide.

Le citazioni all'interno del parere possono essere di due tipi: di dottrina e di giurisprudenza.

Le prime vanno limitate ai soli casi in cui si tratti di esponenti indiscutibilmente autorevoli riguardo a quello specifico argomento oggetto di esposizione (es. teoria di Busnelli sulle «obbligazioni soggettivamente complesse»).

Le citazioni di giurisprudenza non devono mai essere testuali, cioè trascritte tra virgolette.

È preferibile usare la forma indiretta e non virgolettata (es.: la giurisprudenza, sul punto, afferma che.....).

Le citazioni, infine, di articoli di legge devono essere precise: non fidatevi eccessivamente della vostra memoria e controllate umilmente che il numero dell'articolo sia esattamente quello a cui pensate.

Da ultimo, attenzione al tecnicismo delle espressioni giuridiche, perché, nell'ambito di uno scritto giuridico, le espressioni che, secondo il senso comune, presentano un'accezione diversa da quella giuridica, devono essere usate soltanto nel loro proprio significato tecnico (ad esempio, "principio di equità" non può essere usato nel senso di "equità dei rapporti economicosociali"; "transazione" deve essere adoperato nel senso di "contratto di transazione" e non di "scambio economico").